



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 8 - AUTORIZZAZIONI IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI - A.LA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

DITTA SIDERMETAL SRL, (P.IVA N. 03885160824 MODIFICA, EX. ART. 208 DEL D.LGS 152/06 E SSMMII, DEL DECRETO 280/SRB DEL 29/10/2009 E SS.MM.II. PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN CENTRO PER LA MESSA IN SICUREZZA, LA DEMOLIZIONE, IL RECUPERO DEI MATERIALI E LA ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E RIMORCHI, NONCHÉ STOCCAGGIO E CERNITA DI RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON , TRA CUI RAEE, SITO IN C.DA FORESTA SS.113 KM 281,60 DEL COMUNE DI CARINI (PA).

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO la Direttiva 96/61/CE del 24/09/1996 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento così come modificata dalle Direttive 2003/35/CE e 2003/87/CE;
- VISTO la Decisione della Commissione Europea 2014/955/UE del 18/12/2015 che modifica la Decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, con applicazione a decorrere dal 01/06/2015;
- VISTO la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO l'art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- VISTO la Legge regionale, 24 agosto 1993 n. 24 che disciplina la *"tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi"*, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTA la Legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante *"Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione"*, la quale ha istituito il *"Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti"*;
- VISTO la Legge Regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante *"Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati"* e ss.mm.ii., ultima delle quali la legge regionale n. 3/2013, entrata in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione, che prevede che siano assegnate all'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità le competenze al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'articolo 29 ter e seguenti del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, esclusivamente per le opere previste al punto 5 dell'allegato VIII alla parte seconda del Decreto legislativo n.152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la Legge regionale, 9 maggio 2012 n. 26 art. 21 ter, comma 109 con la quale sono stati stabiliti i valori di riferimento per il calcolo della applicazione della tariffa istruttoria prevista dal comma 3/bis dell'art.33 D.Lgs n. 152/06, prevedendo altresì che le somme relative alla tariffa siano versate in entrata nel bilancio regionale;
- VISTA la Legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 *"Disposizione programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale"*, che all'art. 91 comma 3 ha definito le tariffe regionali dovute dai proponenti e dalle autorità procedenti ai fini dell'istruttoria per il rilascio degli atti e dei pareri relativi alla V.A.S., alla V.I.A., V.INC.A. ed all'A.I.A.;
- VISTO il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 - *"Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi."*;



- VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia Ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D. Lgs. n. 81/08 - *“In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*;
- VISTO le norme tecniche di cui al Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 – e le successive modifiche ed integrazioni di cui al Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 5 aprile 2006, n. 186;
- VISTO il D.M. 29 gennaio 2007 *“Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del Decreto Legislativo 18 febbraio 2005 n.59”*;
- VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante *“Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti”* (SISTRI) e ss.mm.ii.;
- VISTA la Circolare di Coordinamento del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 0022295 GAB del 27/10/2014 recante *“Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46”*;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 19 Dicembre 2011, n. 537 recante la *“rimodulazione dell’assetto organizzativo di natura endoprocedimentale”* nella parte in cui si determinano le strutture intermedie del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti e le relative competenze;
- VISTO il Protocollo attuativo per assicurare la continuità amministrativa in materia di autorizzazione integrata Ambientale ex art. 29 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in dipendenza dell’entrata in vigore della legge regionale 09.01.2013, n. 3 *“Modifiche alla legge regionale 08.04.2010, n. 9 in materia di gestione integrata dei rifiuti”*, stipulato il 04.04.2013 tra questo Dipartimento e il Dipartimento Regionale dell’Ambiente;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 08 del 04/01/2018, con cui a seguito della Deliberazione della Giunta Regionale n. 524 del 29/12/2017 è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti all’ing. Salvatore Cocina;
- VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 207 del 07/06/2016 *“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni e attuazione dell’articolo 49, comma 1, della legge regionale 09/2015”*. Modifica al D.P.R.S 6/2013 e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.D.G. n. 1494/D.A.R. del 27/10/2017, con il quale è stato conferito all’arch. Antonino Rotella l’incarico di Dirigente del Servizio 7 *“Autorizzazione – Impianti gestione rifiuti – A.I.A.”*;
- VISTO il D.D.G. n. 1379 D.A.R. del 20/11/2018, con il quale, ai sensi dell’art.8, c.1 della L.R. 10/2000, l’arch. Antonino Rotella, Dirigente del Servizio 7 *“Autorizzazione – Impianti gestione rifiuti – A.I.A.”* è stato delegato, nell’ambito delle competenze individuate con i vigenti assetti organizzativi interni del Dipartimenti dell’Acqua e dei Rifiuti, ad adottare tutti i provvedimenti finali dei procedimenti istruiti dal predetto Servizio 7;
- VISTO il D.P.R. del 27/06/2019 pubblicato sulla GURS n.33 del 17/07/2019 di approvazione del regolamento di attuazione dei nuovi assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’art.13 comma 3 della L.R. 3/2016;
- VISTO il D.D.G. n. 960 del 06/08/2019, con il quale il Dirigente Generale ha confermato l’incarico di Dirigente del Servizio 8 (*ex Servizio 7*) *“Autorizzazione – Impianti gestione rifiuti – A.I.A.”*, all’arch. Antonino Rotella;



- VISTO l'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- VISTO il D.A. n. 176/GAB del 9 Agosto 2007 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente recante: *"Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera"*;
- VISTO il D.D.G. n. 92 del 21 Febbraio 2008 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente il quale prevede che *"l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata nell'ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall'Autorità competente ai sensi della normativa vigente, a seguito di parere formale e vincolante reso in conferenza di servizi da questo Dipartimento"*;
- VISTO il "Piano regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia" approvato con Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2012;
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 28/05/2015 n. 100 con il quale è stata valutata positivamente la Valutazione Ambientale Strategica e la Valutazione di Incidenza relativa al "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia" dell'1/07/2012;
- VISTA la O.C. n. 1371 del 20/10/2004 con la quale ai sensi del D.P.R. 12/04/1996 e ss.mm.ii. alla società Sidermetal srl, è stato rilasciato giudizio di compatibilità ambientale positivo per l'impianto ed la O.C. n. 1372 del 20/10/2004 con la quale è stata rilasciata l'autorizzazione ex art. 27 e 28 del D.Lgs 22/97 alla realizzazione e gestione dell'impianto;
- VISTA la O.C. n. 1025 del 22/11/2006 con la quale sono state approvate alcune modifiche gestionali e l'inserimento di ulteriori codici CER;
- VISTA la O.C. n. 141 del 23/05/2008 con la quale è stato approvato il progetto di adeguamento inserendo il centro di raccolta RAEE e relativi codici CER;
- VISTA il Decreto 280/SRB del 29/10/2009 di rinnovo della O.C. 1372 del 20/10/2004 fino al 20/10/2019
- VISTA il DDG n. 999 del 14/10/2010 con il quale è stata autorizzata una diversa organizzazione dei settori destinati al recupero dei rifiuti e l'inserimento di un frantumatore per la separazione del rame dalla plastica dei cavi elettrici
- VISTA il DDG n. 597 del 13/04/2012 con il quale, ad integrazione del DDG n. 999/2010 vengono integrati i limiti alle emissioni in atmosfera, di cui alla nota prot. n. 9160 del 13/02/2012 di ARTA *"S. 2 tutela dall'inquinamento atmosferico"*
- VISTA l'istanza del 05/04/2016, assunta al prot. n. 15249 del 07/04/2016 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con la quale la società Sidermetal srl, chiede la modifica, ex. Art. 208 del D.Lgs 152/06 e ssmmii, dell'impianto per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore e rimorchi, nonché stoccaggio e cernita di rifiuti speciali, pericolosi e non , tra cui RAEE, sito in C.Da Foresta ss.113 Km 281,60 del Comune di Carini (PA), autorizzato con Decreto 280/SRB del 29/10/2009 e ss.mm.ii.
- VISTA la documentazione allegata all'istanza consistente in:
- copia autorizzazione AUA
 - relazione tecnica
 - relazione previsionale di impatto acustico
 - Planimetria Lay-out impianto stato di progetto
- VISTA la nota del 04/07/2016 assunta al prot. n. 29760 del 06/07/2016, con la quale la Sidermetal srl, integra l'istanza del 05/04/2016, allegando la seguente documentazione:
- relazione tecnica rev.1;



- tav. B1 Rev. 1 Planimetria Lay-Out;
- tav. B2 Planimetria Emissioni;
- tav. B3 Particolari box per recupero estintori;

- VISTA la nota del 23/09/2016 assunta al prot. n. 40429 del 26/09/2016 con la quale la Sidermetal srl, integra l'istanza del 04/07/2016 ;
- VISTO il verbale della conferenza dei servizi svoltasi in data 14/06/2018, durante la quale il rappresentante della Città Metropolitana di Palermo ha comunicato di aver riscontrato, durante il sopralluogo preliminare effettuato presso l'impianto in data 12/06/2018, che lo stesso non risultata conforme alla planimetria allegata al provvedimento di autorizzazione vigente D.D.G. n. 280/SRB e ss.mm.ii. riservandosi di esprimere parere dopo l'avvenuto ripristino dello stesso rispetto a quanto autorizzato;
- ATTESO che a seguito della dichiarazione del rappresentante della Città Metropolitana di Palermo, il presidente della conferenza ha ritenuto di sospendere la stessa in attesa del ripristino del sito e del successivo sopralluogo da parte della Città Metropolitana di Palermo;
- ACQUISITO il progetto definitivo a seguito delle modifiche intervenute nel corso dell'istruttoria e che nella sua versione definitiva datata 27/03/2019 è costituito dai seguenti elaborati:
- Planimetria B0 stato di fatto
 - Planimetria B1 rev. 3 stato futuro
 - Relazione tecnica rev. 4 del 27/03/2019
 - Relazione tecnica integrativa del 10/04/2019
- VISTO il verbale della conferenza dei servizi svoltasi in data 11/04/2019 durante la quale il rappresentante della Città Metropolitana di Palermo, a seguito dell'avvenuto ripristino dell'impianto verificato con sopralluogo del 28/02/2019, esprime parere favorevole al progetto in argomento ed alla richiesta di unificazione/rinnovo dei provvedimenti avanzata dalla società;
- VISTO il parere prot. n. 896 del 10/04/2019 con il quale ASP – Siav Palermo, con riferimento alla documentazione trasmessa in data 04/04/2019 ed alla relazione integrativa del 10/04/2019 ha dato parere igienico sanitario favorevole, rimandando al competente Dipartimento dell'Ambiente l'espressione del parere sulle emissioni in atmosfera;
- VISTO il parere prot. n. 48969 del 12/07/2019 con il quale il Dipartimento dell'Ambiente – Area 2 UTA Palermo ha dato parere positivo alla modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 comma 8 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii con prescrizioni;
- VISTO la nota prot. n. 30799 del 18/07/2019 con la quale lo scrivente Servizio 7 – Autorizzazioni ha notificato agli enti partecipanti alla conferenza ed alla società il parere sopra richiamato;
- VISTO la nota assunta al prot. n. 31111 del 19/07/2019 con la quale la società ha riscontrato le prescrizioni del DRA – Area 2, UTA Palermo, anche con riferimento alla *“relazione integrativa alla relazione tecnica del 27/03/2019”* già inviata alla ASP di Palermo per il rilascio del parere di competenza prot. n. 896 del 10/04/2019;
- RITENUTE condivisibili e meritevoli di accettazione le soluzioni della società inviate con nota prot. n. 31111 del 19/07/2019 ;
- RILEVATO che gli enti Comune di Carini/Suap, ARPA ST – Palermo, IRSAP, ENAC – Aeroporto di Palermo, ENAV - S. p. A., non hanno partecipato alle conferenze dei servizi del 14/06/2018 e 11/04/2019 e che ai sensi dell'art. 14, comma 7, della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art 49 comma 2 della Legge n. 122/2010, *“si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata”*.
- VISTO la ricevuta di pagamento della Tassa di Concessione Governativa, effettuata in data 18/07/2019;
- VISTA l'iscrizione alla White List della Prefettura di Palermo effettuata in data 07/07/2018 con aggiornamento *“in corso”*;



- FATTI SALVI gli obblighi e i vincoli derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;
- VISTO il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;
- VISTO il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;
- CONSIDERATO che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;
- VISTO il patto d'integrità sottoscritto nell'ambito del presente provvedimento;
- RITENUTO di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica, ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato decreto legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii.;

A termini della vigente normativa;

DECRETA

ART. 1

Alla società Sidermetal srl, è autorizzata la modifica, ex. Art. 208 del D.Lgs 152/06 e ssmmii, per un centro per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore e rimorchi, nonché stoccaggio e cernita di rifiuti speciali, pericolosi e non , tra cui RAEE, sito in C.Da Foresta ss.113 Km 281,60 del Comune di Carini (PA), consistente in:

- inserimento di un trituratore per effettuare la riduzione volumetrica di alcune tipologie di rifiuti non pericolosi (operazione R12);
- la modifica di alcuni settori di stoccaggio dei rifiuti;
- l'inserimento dell'attività di disassemblaggio estintori esausti non pericolosi (operazione R12);
- l'inserimento dell'operazione R12 per alcuni codici già autorizzati per poter effettuare le operazioni di cernita e selezione, come al successivo art. 4;
- l'inserimento di ulteriori codici CER di rifiuti non pericolosi, come al successivo art. 3;

le modifiche autorizzate con il presente decreto non modificano i quantitativi annuali ed in contemporanea autorizzati con Decreto 280/SRB e ss.mm.ii. e non comportano l'autorizzazione alla realizzazione di opere edili;

ART. 2

L'autorizzazione presente richiama integralmente le prescrizioni già impartite alla società con i provvedimenti richiamati in premessa e non modifica i termini di scadenza del Decreto 280/SRB del 29/10/2009, il cui rinnovo è vincolato all'espletamento degli adempimenti sulla validità V.I.A. descritti in premessa;

La presente autorizzazione a seguito del parere prot. n. 48969 del 12/07/2019 del Dipartimento dell'Ambiente – Area 2 UTA Palermo, costituisce modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 comma 8 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii autorizzata con DDG n. 597 del 13/04/2012, con i seguenti limiti e prescrizioni aggiuntivi:

Limiti alle emissioni: per il punto di emissione E1, rimangono confermati i limiti di cui al parere ARTA prot. n. 9160 del 13/02/2012 e confluite nel DDG n. 597 del 13/04/2012;

Prescrizioni: le prescrizioni di cui al parere ARTA prot. n. 9160 del 13/02/2012 e confluite nel DDG n. 597 del 13/04/2012 sono integrate dalle seguenti:

1- E' fatto divieto di effettuare presso lo stabilimento in parola:

- *l'attività di messa in riserva (operazione R13 di cui all'All. C alla parte quarta del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.) di rifiuti biodegradabili identificati con i codici CER 200108, 200201 e 200203 nell'attuale configurazione dello stabilimento prevista in progetto. Per poter effettuare tale operazione il gestore dovrà prevedere di dotare lo stabilimento dei presidi ambientali (ambiente confinato e sistema di abbattimento delle emissioni odorigene tramite ad esempio scrubber o biofiltro) necessari affinché non si generino emissioni di sostanze odorigene e/o polveri; (ESCLUSA PER LE MOTIVAZIONI RIPORTATE IN PREMESSA).*
- *l'attività di riduzione volumetrica (operazione R12 di cui all'All. C alla parte quarta del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.) di rifiuti contenenti amianto (RCA), di rifiuti a matrice bituminosa, di rifiuti contenenti PCB e di rifiuti pericolosi nell'impianto di frantumazione/selezione oggetto del presente parere.*

2- Per le emissioni diffuse, in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio di prodotti polverulenti, il gestore dovrà rispettare le prescrizioni e le direttive contenute nell'Allegato V della Parte quinta del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii..

In particolare, il gestore deve adottare le seguenti misure per il contenimento delle emissioni diffuse di polveri:

- *il sistema di contenimento delle emissioni dell'impianto di frantumazione e selezione deve avere le seguenti caratteristiche: o il punto di carico del frantoio dovrà essere coperto su tre lati e superiormente, lasciando aperto il solo fronte di carico; o i nastri trasportatori dovranno essere carterizzati; o la movimentazione del materiale, per i passaggi sui nastri trasportatori, dovrà avvenire con dispositivi di riduzione della velocità di caduta; o i punti di uscita dei nastri trasportatori dovranno prevedere la presenza di deflettori oscillanti;*
- *installazione di superfici frangivento lungo il perimetro dell'impianto in corrispondenza delle zone adibite allo stoccaggio dei rifiuti in entrata e del materiale frantumato in attesa di essere avviato al recupero e alla frantumazione e selezione dei rifiuti;*
- *nel caso di eventi ventosi significativi (velocità del vento superiore a 5 m/s) il gestore dovrà provvedere a: o fermare l'impianto di frantumazione e selezione; o mantenere attivo l'impianto di umidificazione nelle aree di impianto, nelle aree di stoccaggio dei rifiuti e del materiale trattato e nelle zone di movimentazione del materiale; o coprire i cumuli con teli ancorati al suolo;*
- *è fatto divieto di creazione di cumuli o di materiale grezzo e lavorato entro 3 metri dalla zona di recinzione; i cumuli in ogni caso dovranno essere a distanza tale da garantire che la base non tocchi il limite perimetrale. L'altezza dei cumuli non deve superare 2 metri di altezza;*
- *la zona di movimentazione dei materiali deve prevedere la creazione di una area asfaltata o con manto in calcestruzzo, il tutto su adeguato sottofondo impermeabile;*
- *i mezzi utilizzati per il trasporto dei materiali polverulenti dovranno essere dotati di sistemi di contenimento delle emissioni diffuse (copertura con teloni, ecc.) cd essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente. La velocità di transito all'interno delle aree di cava non dovrà essere superiore a 30 km/h. Per garantire tale limite il gestore dovrà provvedere all'installazione di cunette per limitare la velocità dei veicoli.*

3- Ai sensi dell'art. 271, comma 14, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in caso di guasto del sistema di abbattimento delle emissioni diffuse di polveri tale da non permettere il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione il gestore è onerato, entro le otto ore successive, di informare questo Dipartimento Area 2 — UTA di Palermo, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di Palermo e Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.



4- Il gestore dovrà relazionare, con periodicità almeno annuale, agli Organi di controllo (ARPA Sicilia Struttura Territoriale di Palermo e Città Metropolitana di Palermo) competenti per territorio sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse, sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento al fine di verificarne la loro efficacia.

5- Ai sensi dell'art. 269, comma 8 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ogni modifica che comporti una variazione di quanto indicato nel progetto o nella relazione tecnica allegati alla domanda di autorizzazione deve essere comunicata, oltre che a questo Dipartimento Area 2 — UTA di Palermo, al Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti. In caso di modifica sostanziale dovrà essere presentata domanda di aggiornamento dell'autorizzazione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente parere si rimanda agli elaborati allegati al progetto e ai contenuti ed alle prescrizioni tecniche del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e/o delle altre norme tecniche di settore vigenti in materia di emissioni e scarichi reflui.

È fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore.

ART. 3

L'elenco dei codici CER autorizzati con Decreto 280/SRB del 29/10/2009 e ss.mm.ii è integrato dai seguenti codici:

CER	descrizione	operazioni
080318	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317(compreso di fornitura di appositi contenitori per la raccolta)	R13
120117	Materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116	R13
160505	gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04	R12/R13
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	R13
200108	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	R13
200110	abbigliamento	R13
200111	prodotti tessili	R13
200128	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27	R13
200201	rifiuti biodegradabili	R12/R13
200202	terra e roccia	R13
200203	altri rifiuti non biodegradabili	R13
200307	rifiuti ingombranti	R12/R13

ART. 4

L'elenco dei codici CER già autorizzati con O.C. n. 1372 del 20/10/2004 e ss.mm.ii è integrato, come da relazione tecnica di progetto, con l'inserimento della operazione R12 per alcuni codici e come di seguito specificato:

CER	descrizione	operazioni
02 01 04	Rifiuti plastici	R12
03 01 01	Scarti di corteccia e sughero	R12
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	R12
07 02 13	rifiuti plastici	R12
15 01 02	imballaggi in plastica	R12
15 01 03	imballaggi in legno	R12

15 01 04	imballaggi metallici	R12
15 01 06	imballaggi in materiali misti	R12
16 01 19	plastica	R12
16 01 22	componenti non specificati altrimenti	R12
16 02 10*	apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09	R12
160212*	apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere	R12
16 02 13*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12	R12
16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	R12
17 02 01	legno	R12
17 02 02	vetro	R12
17 02 03	plastica	R12
17 04 02	alluminio	R12
17 04 07	metalli misti	R12
17 04 10*	cavi, impregnati di olio, di catrame, di carbone o di altre sostanze pericolose	R12
17 04 11	cavi diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	R12
17 09 03*	altri rifiuti dell'attività di costruzione edemolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	R12
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	R12
19 12 04	plastica e gomma	R12
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	R12
20 01 35*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi	R12
20 01 38	legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	R12
20 01 39	plastica	R12

ART. 5

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti.

La Ditta deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.. Vigè il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/06 come modificato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 205/2010.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 e ss.mm.ii. ed alla redazione, entro 30 gg. dal presente decreto, del "*piano di emergenza interna*" per gli impianti di stoccaggio di rifiuti, secondo quanto stabilito dall'art. 26/bis della Lg. Del 1/12/2018 e ss.mm.ii. ed anche in riferimento alla *circolare ministeriale n. 4064 del 15/03/2018 p.to 3*, recante "*linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*".

**Art. 6**

La ditta è onerata di comunicare al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti i dati relativi ai flussi di rifiuti/materiale in ingresso ed in uscita dall'impianto, distinti per tipologia, codice CER e quantità, con frequenza almeno mensile e comunque secondo le modalità che saranno disposte dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

ART. 7

Ai sensi dell'art. 208 comma 6) del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. la presente autorizzazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori. L'avvenuta realizzazione dell'impianto dovrà essere comunicata al Comune di Carini(PA), alla Città metropolitana di Palermo ed al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti. A tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione prevista dall'art. 1 della Legge Regionale 23 Giugno 2014 n. 14.

ART. 8

La Ditta, entro trenta giorni dal presente decreto, dovrà produrre adeguamento della polizza fidejussoria, secondo quanto previsto dalla vigente normativa ed a quanto prescritto al precedente art. 5. Inoltre fine dovrà produrre, a questo Ufficio una Relazione Giurata con le opportune planimetrie e documentazione fotografica, redatte da un professionista abilitato, attestante la conformità dell'impianto stesso al progetto approvato ai sensi del presente provvedimento, comprensivo anche delle prescrizioni.

ART. 9

Quando a seguito di controlli sulla gestione dell'impianto, questa non risulti conforme all'autorizzazione di cui al presente decreto, l'Autorità competente interverrà ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. o intervenire in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento.

L'attività autorizzata ai sensi del presente decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori. Qualunque variazione della società (della sede legale, del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite, etc...) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

ART. 10

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs.159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

ART. 11

Si approva il Patto di integrità tra l'Amministrazione e la Società, già sottoscritto da quest'ultima e che sarà sottoscritto da questa Amministrazione contestualmente all'adozione del presente provvedimento, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e la cui inosservanza determinerà la revoca del presente provvedimento.

ART. 12

Si da atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. 159/11 e ss.mm.ii.;

**ART. 13**

La Città Metropolitana di Palermo effettuerà, anche avvalendosi dell'ARPA S.T. di Palermo, a seguito della comunicazione di cui all'art. 6 del presente decreto, un sopralluogo presso l'impianto al fine di verificare la conformità dello stesso al progetto approvato, trasmettendo gli esiti al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti. La Città Metropolitana di Palermo effettuerà periodicamente l'attività di controllo e vigilanza di cui all'art. 197 del D.Lgs. 152/06, anche avvalendosi del Dipartimento A.R.P.A. provinciale.

ART. 14

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in ossequio all'art. 68 della L.R. 12 Agosto 2014 n. 21 e come modificato dall'art. 98, comma 6 della L.R. 07/05/2015 n. 9, trasmesso alla GURS affinché venga pubblicato per estratto e notificato alla società.

Avverso il presente decreto è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs. 104/2010, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 23, ultimo comma dello statuto siciliano entro il termine di 120 gg dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore.

Del presente decreto sarà dato avviso di pubblicazione nel sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comune di Carini (PA), Città Metropolitana di Palermo, Prefettura di Palermo, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo, A.R.P.A. Sicilia (Catasto Rifiuti), A.R.P.A. Struttura Territoriale di Palermo, ASP Siav Palermo, ARTA S.1 Vas Via, ARTA Area 2 UTA Palermo.

Palermo, li

07 AGO 2019**IL FUNZIONARIO DIRETTIVO***(Ing. Francesco Arini)***DIRIGENTE DEL SERVIZIO 8
AUTORIZZAZIONE IMPIANTI ED AIA**
(Arch. Antonino Rotella)